


ALBERTO ADATTO G.C. N. 139 DEL 08 AGO. 2012



CITTÀ DI CARINI

PROVINCIA DI PALERMO

---*---


P. 3012 del 24-08-12
08-09-12

REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. _____ DEL _____

INDICE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
 - Art.2 Nomina, composizione e requisiti del Nucleo di Valutazione
 - Art.3 Dipendenza gerarchica e responsabilità
 - Art.4 Funzioni
 - Art.5 La valutazione del personale incaricato di funzioni dirigenziali dell'ente
 - Art.6 Il processo di valutazione
 - Art. 7 Accesso ai documenti
 - Art. 8 Rapporti tra NdV e l'attività del Controllo di Gestione
 - Art. 9 Codice di Comportamento
 - Art.10 Soggetti preposti alla valutazione
 - Art. 11 Comunicazione e riesame della valutazione
 - Art. 12 Compenso e durata
 - Art. 13 Disposizioni finali
- 

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione (NdV) dell'Amministrazione Comunale ai sensi:
- a) del Decreto Legislativo n. 286 del 30/7/1999;
 - b) dell'art. 147 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento locale";
 - e) dell'art. 7 e 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009.

2. Per la stesura del presente Regolamento si è tenuto conto delle deliberazioni della CIVIT n.4 del 16 febbraio 2010 e n. 121 del 09 dicembre 2010 e delle risposte fornite dalla CIVIT ai quesiti posti da parte di Enti Locali.

ART. 2
NOMINA, COMPOSIZIONE E REQUISITI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. I membri del Nucleo di Valutazione sono designati dal Sindaco sulla base della valutazione del curriculum dei candidati.
2. Il Nucleo di Valutazione è composto da 3 membri:
- a) dal Segretario Generale dell'Ente, in qualità di Presidente;
 - b) da due componenti scelti tra esperti di provata qualificazione.
3. Il Sindaco, ai fini della nomina del Nucleo di Valutazione, impartisce apposite direttive al Responsabile della struttura competente, che procede preliminarmente all'adozione di una determinazione di approvazione di apposito Avviso Esplorativo per manifestazione di interesse. Detto Avviso deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente.
4. I requisiti necessari ai fini della nomina a Componente esterno del Nucleo di Valutazione sono:
- a) Cittadinanza: Italiana o dell'Unione Europea;
 - b) Equilibrio di genere: la scelta dei componenti sarà tale da favorire, anche con riferimento alla struttura tecnica permanente, il rispetto dell'equilibrio di genere;
 - c) Divieto di nomina: Ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 150/2009, i componenti del NdV non possono essere nominati tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
 - d) Limiti incarico: Ciascun componente potrà appartenere contemporaneamente a non più di due Organismi di Valutazione presso Enti Locali;
 - e) Titolo di Studio: Laurea Vecchio Ordinamento o Nuovo Ordinamento (Specialistica o Triennale) in materie attinenti le materie dell'incarico;
 - f) Requisiti attinenti all'area di esperienze professionali: Esperienza, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero in possesso di un'esperienza giuridico-organizzativa, maturata anche in posizione di istituzionale autonomia ed indipendenza;
 - g) Iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza;
 - h) non avere riportato condanne penali né di avere pendenze penali in corso;
 - i) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

- l) non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego statale, ai sensi dell'art. 127, I comma, lett. d) del D.P.R. 3/57;
- m) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 13, c.2, della L.R. n. 7/1992 e ss.mm. ed ii.;
- n) non incorrere in alcuna delle situazioni previste dal c. 1 dell'art. 15 della legge 55/90, modificato ed integrato da ultimo dall'art. 58 del D.Lgs. 22267/2000 che al comma 3 ne estende l'applicazione;

5. Ai fini della validità della seduta deve risultare presente, oltre al Presidente, almeno un componente.

6. Nel caso di valutazione del Segretario Comunale questi dovrà al momento della sua valutazione assentarsi. In tale evenienza, per essere valida la seduta, devono risultare presenti gli altri due componenti dei NdV.

7. Il NdV dovrà assicurare un numero di riunioni non inferiori a 12 nel corso dell'anno solare.

ART. 3 **DIPENDENZA GERARCHICA E RESPONSABILITÀ'**

1. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione autonoma, sia rispetto agli organi di governo, sia rispetto ai responsabili della gestione e risponde esclusivamente al Sindaco.

ART. 4 **FUNZIONI**

1. L'attività del Nucleo di Valutazione ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) la valutazione delle prestazioni del personale incaricato di funzioni dirigenziali dell'Ente secondo quanto previsto dai CC.CC.NN.L. nonché dalla normativa di riferimento;
- b) la proposta e il monitoraggio del sistema di valutazione e la relativa relazione annuale al sindaco;
- c) la valutazione del Segretario Comunale;
- d) tutti gli altri compiti che la normativa riserva al Nucleo ed agli altri organismi di Valutazione dell'Ente.

ART. 5 **LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI DELL'ENTE**

1. La valutazione del personale incaricato di funzioni dirigenziali riguarda:

- a) Il rendimento inteso come la capacità di conseguire risultati in rapporto agli obiettivi espressi nel PEG e/o nel Piano degli Obiettivi dell'ente;
- b) I comportamenti manageriali espressi nell'esercizio del ruolo connesso all'incarico assegnato;
- c) L'applicazione di altre eventuali tipologie di valutazione considerate nel Sistema di Misurazione e di Valutazione adottato dall'ente.

2. L'attività di valutazione del personale incaricato di funzioni dirigenziali comporta l'erogazione della retribuzione di risultato, come previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e consistente nella valutazione della Performance Individuale ed Organizzativa, nella valutazione

dell'orientamento delle prestazioni verso il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, nella valutazione della valorizzazione e della promozione dello sviluppo professionale dei dipendenti nell'ambito di un contesto operativo orientato ad obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nonché di trasparenza, integrità ed imparzialità della gestione amministrativa.

3. La valutazione deve considerare le effettive condizioni organizzative e gestionali in cui è esercitato il ruolo del personale incaricato di funzioni dirigenziali, tenendo conto sia delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, sia delle eventuali difficoltà del contesto operativo o di eventi non prevedibili in sede di definizione degli obiettivi. Infine, la valutazione deve tenere conto del peso strategico degli obiettivi rispetto agli indirizzi politico amministrativi.

ART. 6

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE

1. Il processo valutativo deve attivarsi, di norma e in accordo con il sistema di valutazione adottato, attraverso le seguenti fasi:
 - a) individuazione preliminare dei parametri per la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione dell'indennità di posizione;
 - b) modalità preliminare di determinazione e di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati in termini di Performance Individuale ed Organizzativa;
 - c) negoziazione degli obiettivi e dei risultati attesi ad inizio attività gestionale, con individuazione degli indicatori misurabili e dei pesi ponderali ai fini della verifica sulla valutazione finale;
 - d) indicazione dei comportamenti direzionali attesi;
 - e) analisi periodica sulla gestione anche attraverso lo strumento del report;
 - f) attivazione di azioni correttive per le criticità evidenziate nell'attuazione degli obiettivi e nelle capacità direzionali, eventualmente rimodulando obiettivi e comportamenti organizzativi;
 - g) analisi dei risultati del controllo di gestione ai fini della valutazione sui risultati raggiunti;
 - h) istruttoria della valutazione complessiva ed istituzionale utilizzando altre tipologie di valutazione previste dal sistema di valutazione;
 - i) contraddittorio sull'esito della valutazione con i valutati ed eventuale decisione in merito alla richiesta di riesame;
 - j) invio della valutazione per opportuna conoscenza al Sindaco e, successivamente, all'ufficio personale per la predisposizione degli atti di competenza della Giunta Comunale;
 - k) pubblicazione sul sito dell'ente dei risultati della valutazione.

ART. 7

ACCESSO AI DOCUMENTI

1. Per la propria attività il Nucleo di Valutazione utilizza le fonti informative degli uffici, dei dati prodotti dal personale incaricato di funzioni dirigenziali, dagli amministratori e da chiunque sia portatore di interessi, purché identificabile.
2. L'accesso ai verbali delle riunioni è garantito agli interessati, quando la conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ai sensi della L. R. n. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 8
**RAPPORTI TRA NUCLEO DI VALUTAZIONE E L'ATTIVITÀ' DEL CONTROLLO
DI GESTIONE**

1. Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. C del D.lgs. 286/99, utilizza ai fini della propria attività, i risultati desumibili dal Controllo di Gestione.

ART. 9
CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Tutti i componenti del Nucleo di Valutazione sono tenuti ad osservare le seguenti norme:

- l'attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve quindi interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale ed operativa della struttura stessa;
- i risultati, le indicazioni d'intervento e qualunque dettaglio sull'attività svolta devono essere indirizzate al Sindaco;
- deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Ente, sull'attività svolta.

ART. 10
SOGGETTI PREPOSTI ALLA VALUTAZIONE

1. Nell'ente sono preposti alla valutazione i seguenti soggetti:

- il Nucleo di Valutazione per quanto riguarda la valutazione del personale incaricato di funzioni dirigenziali e del Segretario Generale;
- il Personale incaricato di funzioni dirigenziali per le valutazioni dei dipendenti assegnati alla propria struttura.

ART. 11
COMUNICAZIONE E RIESAME DELLA VALUTAZIONE

1. Ogni proposta di valutazione dovrà essere comunicata al soggetto valutato. Ogni soggetto valutato può presentare richiesta motivata di revisione della valutazione conseguita e chiedere di essere convocato in merito entro 10 giorni dal ricevimento della valutazione. Il valutatore deve rispondere e convocare, anche via mail, il soggetto valutato entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. Al termine del confronto tra valutato e valutatore, quest'ultimo definirà la valutazione finale, anche apportando modifiche alla precedente valutazione, con parere motivato.

ART. 12
COMPENSO E DURATA

1. Ai componenti esterni del Nucleo di Valutazione, verrà corrisposto un compenso mensile da quantificarsi con provvedimento della Giunta Comunale. Al Segretario Generale, nella qualità di Presidente del Nucleo di Valutazione, verrà corrisposto un compenso mensile pari a quello stabilito per i componenti esterni. L'importo del suddetto compenso non può, in ogni caso, comportare il superamento dell'importo massimo dell'indennità di posizione previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria vigenti. In tale caso si procederà alla liquidazione del compenso fino alla concorrenza.

2. Il periodo di durata dell'incarico di componente del NdV è di anni 2 dalla nomina ed è rinnovabile. In caso di mancata nuova nomina o rinnovo, i Componenti restano in carica fino e non oltre 45 giorni dalla naturale scadenza.

3. I componenti del NdV possono essere revocati anticipatamente su decisione motivata del Sindaco solo per gravi e ripetute inadempienze, puntualmente contestate, rispetto ai compiti affidati con il presente Regolamento.

4. I componenti del NdV decadono dalla carica in caso di cessazione anticipata del mandato del Sindaco, qualora non confermati dal soggetto subentrante entro gg. 45 dall'insediamento.

ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo alle norme di legge vigenti, ai CC.CC.NN.L. Ad

2. La mancata valutazione del Nucleo di Valutazione preclude la possibilità di riconoscere l'indennità di risultato per i dipendenti incaricati di funzioni dirigenziali.

COMUNE DI CARINI
(PROV. PALERMO)
SI CERTIFICA

che il predetto atto Prob. n° 3012

è rimasto affisso e pubblicato all'Albo Pretorio di questo
Comune
dal 26.08.12 al 08.09.12

Carini li 12.09.12
Il Messo Comunale
~~IL COLLABORATORE MESSO~~
Sig. Badalamenti Francesco

Il Segretario Comunale
~~Il Segretario Generale~~
Avv. Raimondo Liotta